



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO I
"FALCONE E BORSELLINO"

Via De Gasperi, 18 – 23900 Lecco
Tel. 0341 255243
www.iclecco1.edu.it
Posta Elettronica: lcic827009@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: lcic827009@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico LCIC827009
Codice Fiscale 92061400138



Prot./data (vedi segnatura)

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line
del sito internet dell'istituzione scolastica

OGGETTO: Pubblicazione **GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE FIGURA DPO A.S. 2026/2027.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il Decreto Interministeriale D.I. n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
- VISTO** l'art. 32, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- VISTO** che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito RDP) (artt. 37-39);
- VISTO** che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica) di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- VISTO** che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);
- CONSIDERATO** che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art.37, paragrafo 3 RGPD);
- CONSIDERATO** che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
- VISTO** l'art. 7 e l'art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
- VISTO** l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 2222 e segg. c.c.;

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2026;

CONSIDERATO che si rende necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) che provveda, in maniera efficace, ad analizzare lo stato di fatto dell'istituto rispetto alle politiche di sicurezza per il trattamento dei dati e a predisporre un piano di azione tale per creare le politiche di sicurezza (informatiche, logiche ed organizzative) volte all'implementazione delle misure adeguate al progresso tecnologico così come previsto dal Regolamento e a verificare il sistema delle misure di sicurezza attraverso audit periodici;

CONSIDERATO che il titolare del trattamento dei dati è tenuto a individuare obbligatoriamente un soggetto che svolga la funzione di Responsabile della protezione dei dati e che per esperienza, capacità ed affidabilità lo stesso fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 35 comma 1 punta a) del regolamento generale su trattamento dei dati, UE/2016/679);

VISTA la Decisione Dirigenziale prot. N. 9001 del 13/08/2026;

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 9003 del 14/08/2026;

CONSIDERATE le candidature pervenute;

VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 9367 del 02/09/2026 e la graduatoria formulata;

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta in data 10/09/2026 con prot 9563;

CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso:

DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell'apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria definitiva:

GRADUATORIA DEFINITIVA

Progr.	Cognome e Nome	Punteggio complessivamente attribuito	TIPOLOGIA INCARICO
1	Malena Roberta	80	ESPERTO ESTERNO
2	Parisi Nicola	56	ESPERTO ESTERNO

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

f.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilisa D'Errico